



COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) – www.comunemontalcino.com

DETERMINAZIONE N. **1044** DEL **11/09/2019**

AREA 2 - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E COMMERCIO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICO- CULTURALI DEL COMUNE DI MONTALCINO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI STRUMENTALI E AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E S.M.I. NEGLI ISTITUTI DI CULTURA IN DISPONIBILITÀ DEL'ENTE: AGGIUDICAZIONE EFFICACE

RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI E

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 147 del 11 febbraio 2019 si è provveduto a stabilire:

- 1) **Di indire** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICO- CULTURALI DEL COMUNE DI MONTALCINO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI STRUMENTALI E AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E S.M.I. NEGLI ISTITUTI DI CULTURA IN DISPONIBILITÀ DEL'ENTE;
- 2) **Di prendere atto che** sarà cura della SUA acquisire presso la Piattaforma Simog dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) del CIG della presente procedura;
- 3) **Di considerare** il valore stimato della concessione in € 315.155,76 negli 8 anni e di € 482.582,26 comprensivo del rinnovo di ulteriori anni 4 e proroga tecnica;
- 4) **Di prendere atto** che l'onere relativo alla gestione a carico del comune sarà della cifra una tantum di € 20.000,00 e su questo si calcherà il ribasso di gara;
- 5) **Di approvare** i seguenti allegati, quale parti integranti del presente atto, che potranno subire eventuali variazioni non sostanziali da parte della Provincia di Siena, quale SUA, al momento della pubblicazione della presente procedura:
 - ❖ Allegato A "schema di Disciplinare di gara",
 - ❖ Allegato B "schema di Capitolato d'appalto e relativi allegati tecnici",
- 6) **Di precisare che**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - ❖ con l'esecuzione del contratto si intende affidare la gestione dei servizi turistico- culturali del comune di Montalcino, con particolare riguardo ai servizi strumentali e aggiuntivi di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. negli istituti di cultura in disponibilità del Comune di Montalcino;

- ❖ le clausole essenziali sono indicate negli allegati documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ❖ il contratto dovrà essere stipulato: in forma pubblica - amministrativa, tramite sottoscrizione del responsabile del servizio e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta aggiudicataria;
- ❖ la modalità di scelta del contraente è l'affidamento in appalto del servizio da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs 50 del 2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 del medesimo decreto;

7) **Di osservare ai fini dei termini di pubblicazione e della scelta della procedura gli artt. 60, in particolare il comma 1 71, 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., oltre al DECRETO 2 dicembre 2016 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17A00485)" (GU Serie Generale n.20 del 25-01-2017;**

8) **Di prenotare la spesa presunta sul bilancio pluriennale 2019-2021 di cui al punto 4 come segue:**

Annualità	Mis	Prog.	Tit	Mac	Cap	Descrizione	Piano dei Conti	Importo
2019	07	01	1	03	3304	"gestione museo e uff. turistico"	U.1.03.02.99.000	€ 12.0000,00
2019	05	01	1	03	2909	"Spese funzionamento museo del Tartufo"	U.1.03.02.15.000	€ 8.0000,00

9) **Di riservarsi di assumere più puntuale impegno in fase di aggiudicazione definitiva;**

10) **Di rimandare a successivo atto l'impegno sul bilancio di previsione 2019, per le pubblicazioni di cui in premessa, una volta che la SUA ne avrà quantificato l'importo complessivo;**

11) **Di impegnare l'importo relativo alla contribuzione dell' ANAC di € 225,00 in favore della Provincia di Siena, per la procedura di gara, come segue sul bilancio di previsione 2018:**

Annualità	Mis	Prog.	Tit	Mac	Cap.	Descrizione	Piano dei Conti	Importo
2019	01	02	1	03	405	Spese contrattuali, notarili ecc."	U.1.03.02.16.999	€ 225,00

12) **Di prendere atto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà, a cura della SUA, a dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;**

13) **Di dare atto che responsabile del procedimento risulta essere la dott.ssa Barbara Riccarelli, tel.0577-804466 e-mail riccarelli@comunemontalcino.com;**

14) **Di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo gerarchico presso il segretario comunale. Nel procedimento di ricorso per opposizione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in**

materia. Il ricorso deve essere proposto, in carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta giorni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, attestata dal timbro dell'ufficio protocollo, senza che il dirigente abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende respinto. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della determinazione dirigenziale.

Preso atto che la suddetta procedura è stata pubblicata dalla Provincia di Siena sulla piattaforma START in data 11.04.2019, sul sito internet e all'Albo della Provincia di Siena, sul profilo committente del Comune di Montalcino, sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAT SA), con scadenza 12:00 del 03.05.2019 e si è svolta in modalità interamente telematica sulla Piattaforma Start della Regione Toscana;

Considerato che in data 4 Giugno 2019 la commissione giudicatrice delle candidature pervenute a valere sulla procedura di cui sopra ha aggiudicato al costituendo **RTI OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.** con sede legale in Firenze via Pellicceria n.10 (C.F. P.IVA 01643350489) **capogruppo** e **Impresa GAM Società Cooperativa** con sede legale in Siena Viale Europa n. 59 (C.F. e P.IVA 01313650523) **mandante**, il servizio;

Precisato quindi che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare la gestione dei *servizi turistico-culturali del comune di montalcino, con particolare riguardo ai servizi strumentali e aggiuntivi di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. negli istituti di cultura in disponibilità del Comune di Montalcino;*
- le clausole essenziali sono indicate negli allegati documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il contratto dovrà essere stipulato: in forma pubblica - amministrativa, tramite sottoscrizione del responsabile del servizio e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta aggiudicataria;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento in appalto del servizio da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs 50 del 2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 del medesimo decreto;

Visto il verbale della Commissione di valutazione delle offerte nominata dalla Provincia di Siena con Determinazione dirigenziale Settore Area Vasta n. 607 del 28.05.2019, la quale in data 4 giugno 2019, propone di aggiudicare la *CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICO- CULTURALI DEL COMUNE DI MONTALCINO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI STRUMENTALI E AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E S.M.I. NEGLI ISTITUTI DI CULTURA IN DISPONIBILITÀ DELL'ENTE*, per anni 8 con un valore stimato della Concessione € 315.155,76 che tenendo conto di un eventuale periodo di anni 4 (quattro) di rinnovo contrattuale e di un eventuale proroga tecnica porta il valore complessivo della concessione ad € 482.582,26, al costituendo *Raggruppamento Temporaneo di Imprese OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. con sede legale in Firenze via Pellicceria n.10 (C.F. P.IVA 01643350489) capogruppo e Impresa GAM Società Cooperativa con sede legale in Siena Viale Europa n. 59 (C.F. e P.IVA 01313650523) mandante*, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 77,00 punti su 100 e che ha presentato una offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara (contributo in conto gestione pari ad Euro 20.000,00) pari al 23,00% (ventitre virgola zero per cento);

Visto l'art. 32 comma 7 del D. lgs 50/2016 il quale recita che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti;

Richiamati gli artt. artt. 80 e 83 del d. lgs 50 del 2016 riguardanti i requisiti di partecipazione;

Considerato:

- che la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto è stata espletata attraverso la Stazione Unica Appaltante (SUA) con capofila la Provincia di Siena (delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 7 marzo 2017);

Considerato che nella convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica appaltante della Provincia di Siena in atti è previsto all'art. 4 comma 2 lettera e) ed l) che la Provincia di Siena *provvede alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura e a alla proposta di aggiudicazione comunicando all'Ente aderente i risultati della stessa ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto;*

Preso atto della comunicazione ns prot. 15853 e 15854 del 08/08/2019 con la quale la SUA comunicava la conclusione dei controlli in ordine all'art. 80 e 83 del d.lgs 50 del 2016 e s.m.i e il loro esito positivo, formulando la proposta di aggiudicazione;

Ritenuto di dover procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui si tratta, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del codice dei contratti;

Visto l'art. 32 commi 9 e 10 del d. lgs 50 del 2016 e s.m.i. i quali recitano:

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

Considerato che in questo caso risulta applicabile il comma 10 dell'art. 32 sopra richiamato, in quanto *a seguito di pubblicazione del bando in questione con cui si indicava la gara nel rispetto del codice dei contratti vigente, è stata presentata una sola offerta;*

Visto relativamente al valore della concessione l'art. 167 del D. lgs 50 del 2016 e .sm.i. il quale stabilisce in particolare:

comma 1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi;

comma 3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione;

Considerato che la proposta tecnica risultava corredata da *piano Economico a 12 anni*, il quale prevede un totale dei ricavi sui servizi di € valore aggiudicato della concessione nei gli anni 8 € 2.073.121,75 e negli anni 12 € 3.980.150,85;

Preso atto che il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione risulta quello di cui al punto precedente;

Preso atto che relativamente all'applicazione dell'art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*) del sovra richiamato codice dei contratti vigente, nulla cambia, considerato che la soglia per le concessioni risulta essere € 5.548.000,00 (comma 2 lettera a) e risultava comunque essere al momento della pubblicazione del bando € 5.225.000,00;

Visto l'art. 111 comma 2 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del D. Lgs 50 del 2016 e s.m.i., il quale stabilisce che:

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17;

Visto l'art. 216 comma 17 del D. lgs 50 del 2016 e s.m.i. il quale stabilisce che *fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilità), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*

Viste le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti- Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni approvate con delibera del Consiglio ANAC n. 1096 del 26.10.2016 così come aggiornate al d. lgs 56 del 2017 con delibera del consiglio ANAC n. 1007 del 11.10.2017 le quali al punto 10 "*Importo massimo e tipologia di lavori servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore di esecuzione*", stabiliscono al punto 10.2 che *il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso a) di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;*

Visto altresì il Decreto del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 regolamento recante "*Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore di esecuzione*", in particolare le disposizioni contenute al Titolo III;

Visto altresì l'art. 1 comma 1 lettera z) del d. l. 18 aprile 2019 n. 32 "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei Contratti pubblici per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";

Ritenuto quindi opportuno nominare, sentita la disponibilità, direttore di esecuzione del contratto di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e delle linee guida sovra richiamate, L.I.D. Rag. Paolo Volpi, Responsabile dell'Area 1 "Servizi Finanziari e Personale";

Vista la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla quale emerge che il CIG dovrà essere inserito al più tardi, nell'ordinativo di pagamento;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 1175, con cui si stabilisce che "*A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e*

legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva...”;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;

Vista la circolare INAIL 7 del 5 febbraio 2007 che disciplina l'applicazione della Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;

VISTO il CIG 7869836A1B;

Attestato:

- assenza di conflitti d'interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della l. 190/2012;
- che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 si tratta di spesa ricorrente;

Richiamata la delibera consiliare n. 77 del 28.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 11.01.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. (budget finanziario) per l'esercizio finanziario 2019/2021 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei servizi;

Vista la delibera di Giunta n. 118 del 21.06.2019 “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019/2021: APPROVAZIONE”;

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina con titolarità di posizione organizzativa n. 11 del 22.05.2019;

Visti gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al responsabile del servizio, in quanto ad esso attribuita espressamente dall'articolo 192 del medesimo D.Lgs., tenendo conto che in ogni caso la competenza viene esercitata sulla base dei programmi approvati dall'Ente;

Visti gli articoli 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001, in merito alle competenze dirigenziali e le norme introdotte sulla base di esso con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Osservato il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. **di approvare** la proposta formulata dalla SUA della Provincia di Siena ns prot. 15853 e 15854 del 08/08/2019, di aggiudicare *CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICO- CULTURALI DEL COMUNE DI MONTALCINO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI STRUMENTALI E AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E S.M.I. NEGLI ISTITUTI DI CULTURA IN DISPONIBILITÀ DELL'ENTE*, per anni 8 con un

valore stimato della Concessione € 315.155,76 che tenendo conto di un eventuale periodo di anni 4 (quattro) di rinnovo contrattuale e di un eventuale proroga tecnica porta il valore complessivo della concessione ad € 482.582,26, valore aggiudicato della concessione nei gli anni 8 € 2.073.121,75 e negli anni 12 € 3.980.150,85, al costituendo **Raggruppamento Temporaneo di Imprese OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. con sede legale in Firenze via Pellicceria n.10 (C.F. P.IVA 01643350489) capogruppo e Impresa GAM Società Cooperativa con sede legale in Siena Viale Europa n. 59 (C.F. e P.IVA 01313650523) mandante**, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 77,00 punti su 100 e che ha presentato una offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara (contributo in conto gestione pari ad Euro 20.000,00) pari al 23,00% (ventitre virgola zero per cento);

2. **Di stabilire** che per la stipula del contratto si applica quanto indicato all'art. 32 commi 9 e 10 del d.lgs 50 del 2016 e s.m.i.;

3. **Di impegnare** a valere sul bilancio pluriennale 2019 la somma complessiva di € 15.400,00 + iva al 22% per un totale di € 18.788,00 *come segue:*

<i>Annualità</i>	<i>Mis</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Mac</i>	<i>Cap</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Piano dei Conti</i>	<i>Importo</i>
2019	07	01	1	03	3304	"gestione museo e uff. turistico"	U.1.03.02.99.000	€ 11.272,80
2019	05	01	1	03	2909	"Spese funzionamento museo del Tartufo"	U.1.03.02.15.000	€ 7.515,20

4. **Di prendere atto che**, come indicato nel disciplinare di gara al paragrafo "*Disposizioni Finali*", il servizio dovrà iniziare in pendenza della stipula contrattuale e nello specifico dal 16 settembre p.v.;

5. **Di procedere** alla liquidazione a favore dei soggetti sovra individuati, con riferimento al presente atto, a ricevimento delle fatture debitamente vistate dal sottoscritto per regolarità e, comunque, entro i limiti della spesa di cui sopra;

6. **di nominare** direttore di esecuzione del contratto di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e delle linee guida sovra richiamate l'I.D. Rag. Paolo Volpi, Responsabile dell'Area 1 "Servizi Finanziari e Personale";

7. **di dare atto** di adempiere agli obblighi di trasparenza indicati nel decreto lgs. 33 del 2013 e s.m.i. nei termini ivi indicati;

8. **Di subordinare** l'esecutività del presente provvedimento all'acquisizione del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 151, comma 4, del TUEL 267/2000, attestante la copertura finanziaria;

9. **Di dare atto** che contro la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa al ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

	II RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
--	--

	<i>SOCIALI E</i>
	<i>RICCARELLI BARBARA</i>